

**PRESIDENZA GIUNTA REGIONE LAZIO**

**Direzione regionale Affari strategici, istituzionali  
e della Presidenza**

**Area Giuridico-legislativa**

**ATTI DI PROMUOVIMENTO DI GIUDIZI DINANZI ALLA  
CORTE COSTITUZIONALE**

Torino 11 - 12 aprile 2002

D.ssa Ornella Guglielmino

Dopo l'emanazione della legge costituzionale 3/2001 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale sono stati restituiti dalla stessa ai remittenti. Precisamente:

- la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal Tribunale di Rieti avverso l'articolo 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 "Disciplina delle soluzioni amministrative di competenza regionale";
- la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalla Corte d'Appello di Genova in relazione agli articoli 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 "Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549";
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal TAR Emilia-Romagna avverso l'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 "Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega delle funzioni amministrative - Integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42";
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dalla Corte di Cassazione avverso l'articolo 6 della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 "Riordino dei consorzi di bonifica";
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale promossa dal Consiglio di Stato avverso gli articoli 17, ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico-territoriale) e 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Approvazione del piano urbanistico territoriale);
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale promossa dal Tribunale di Bassano del Grappa avverso le leggi delle Regioni Veneto 8/1993; 5/1996; 3/1998; 7/1999, in materia di assistenza sanitaria;
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale promossa dal giudice di pace di Morbegno avverso la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell'articolo 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Tribunale di Roma avverso la legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 "Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffe";
- la questione di legittimità costituzionale in via incidentale promossa dal Tribunale di La Spezia avverso la legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 "Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

Si sono poi avute le seguenti ordinanze di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, accettate dalla controparte, presentate dallo Stato e accettate dalla Regione nei confronti della:

- a) delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000 recante "Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale alla Regione";
- b) legge della Regione Lombardia, riapprovata il 28 luglio 1999 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Inoltre la Corte ha rimesso gli atti relativi alla questione di legittimità promossa in via principale dallo Stato nei confronti della deliberazione legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie " e della deliberazione legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Toscana con il medesimo oggetto per improcedibilità dei ricorsi a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 3/2001.

In particolare poiché la nuova disciplina non ha più previsto il rinvio governativo, la Corte non può esercitare il conseguente sindacato di costituzionalità. Ciò avviene soltanto su una deliberazione legislativa promulgata e pubblicata. La Corte, tuttavia, mantiene ferma la possibilità di proporre impugnativa, alla luce del nuovo articolo 127 Cost.

Sono stati, invece, presentati i seguenti ricorsi da parte dello Stato avverso:

- legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, articolo 7, comma 3 "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" (violazione articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost.);
- legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia" (violazione articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma Cost.);
- legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile" (violazione articolo 117, terzo comma Cost.);
- legge Regione Campania 24 novembre 2001 n. 13 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti";
- legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 "Tutela e valorizzazione dei locali storici".

E' stato sollevato un conflitto di attribuzione da parte della Regione Toscana in riferimento al DM 24 ottobre 2001, n. 420

recante "Individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici" (violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale).

Mi riservo di trattare diffusamente i singoli atti di promuovimento dei giudizi sopra descritti all'Osservatorio di Reggio Calabria.